COPIA

Prot. Gen N. 20210069605
Data: 01-12-2021

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 196 DEL 02-12-2021

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AVVOCATURA PROVINCIALE.

IL PRESIDENTE

Visti

- l'art. 1, comma 55 della Legge 56/2014;
- l'art. 23 della Legge Professionale Forense n. 247 del 31.12.2012 ai sensi del quale "*...nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato…ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta*";
- l'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 (convertito in L. n. 114 dell' 11.08.2014) recante "*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" che ha disciplinato la materia dei compensi professionali dovuti agli avvocati delle avvocature pubbliche, rimandando alla regolamentazione/contrattazione interna degli Enti la definizione dei criteri e delle modalità della loro corresponsione;
- l'art. 45 comma 1, lett. h) del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – Sezione "Dirigenti" del 17 dicembre 2020;
- il comb. disp. artt. 7, comma 4 lett. j) e 18 comma 1, lett. h) del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

PREMESSO CHE

- con Decreto Presidenziale n. 214/79521 del 13.12.2019 veniva approvato il Regolamento dell'Avvocatura Provinciale;

RITENUTO

- necessario procedere all'adeguamento della regolamentazione apportando alcune rettifiche e/o integrazioni alla parte economica, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale e della sopravvenuta contrattazione collettiva nazionale tanto dell'Area delle Funzioni Locali – Sezione "Dirigenti" del 17 dicembre 2020 che del Personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE

- le modifiche oggetto di rettifica riguardano esclusivamente alcune correzioni parziali agli artt. 7, 8, 9 e 10 oltre ad altre minimali di carattere meramente formale agli artt. 11, 12 e 16, come da seguente tavola sinottica:

TAVOLA SINOTTICA	
Testo Regolamento Avvocatura approvato con Decreto Presidenziale n. 214 del 13.12.2019	**Testo Regolamento Avvocatura approvato con Decreto Presidenziale n. 214 del 13.12.2019 - AGGIORNATO**
Art. 7 – Compenso professionale degli avvocati 1.Agli avvocati provinciali spettano i compensi professionali per l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle cause che abbiano determinato un esito favorevole all'Ente. 2.Tali emolumenti costituiscono quota di retribuzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico tabellare ed accessorio connesso all'inquadramento posseduto, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi, soggetta alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, in quanto pensionabile, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di retribuzioni del personale dipendente. 3.In sede di contrattazione collettiva decentrata è determinata la mera correlazione con l'indennità di risultato teoricamente spettante, nel rispetto dei principi della legge forense, in particolare per quanto concerne il principio di adeguatezza del trattamento economico di cui all' art. 23 della legge n. 247/2012.	**Art. 7 – Compenso professionale degli avvocati** 1. Agli avvocati provinciali spettano i compensi professionali per l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle cause che abbiano determinato un esito favorevole all'Ente. 2. Tali emolumenti costituiscono quota di retribuzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico tabellare ed accessorio connesso all'inquadramento posseduto, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi, soggetta alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, in quanto pensionabile, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di retribuzioni del personale dipendente. **3. [soppresso]**
Art. 8 - Casistica di spettanza dei compensi 1.I compensi di cui all'art. 7 spettano agli avvocati assegnati all'Avvocatura provinciale da almeno 6 mesi, inquadrati con detto profilo professionali secondo l'ordinamento organizzativo e la normativa specifica vigenti, in relazione al patrocinio delle sole cause conclusesi con sentenza favorevole all'Ente. 2.Per "sentenza favorevole" si intendono tutti i provvedimenti di natura giurisdizionale, comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, che in ogni fase del procedimento (monitoria/cautelare/di istruzione preventiva, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione) ed in ogni grado di giudizio, respingano le domande proposte dalla controparte verso l'Amministrazione, confermando sostanzialmente l'atto impugnato, ovvero accolgano le richieste dell'Ente.	**Art. 8 - Casistica di spettanza dei compensi** 1. I compensi di cui all'art. 7 spettano agli avvocati assegnati all'Avvocatura provinciale da almeno 6 mesi, inquadrati con detto profilo professionale secondo l'ordinamento organizzativo e la normativa specifica vigenti, in relazione al patrocinio delle sole cause conclusesi con sentenza favorevole all'Ente. **2. Per "sentenze" si intendono tutti i provvedimenti di natura giurisdizionale, comunque denominati, a cognizione piena o sommaria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sentenze, le ordinanze, i decreti e i lodi), pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, in ogni fase del procedimento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, monitoria/cautelare/di istruzione preventiva, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione) ed in ogni grado di giudizio.**

3.Si considerano "sentenze favorevoli" anche i provvedimenti che definiscono in rito la causa, producendo comunque l'effetto di caducare l'azione processuale promossa nei confronti della Provincia, dichiarandone la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità, la carenza di giurisdizione o il difetto di competenza, ovvero dichiarino l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, per perenzione, per abbandono a seguito di mancata comparizione, per cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse ovvero di legittimazione ad agire.	**3. Per sentenze "favorevoli" si intendono tutti i provvedimenti precisati sub 2), che respingano totalmente, o in misura prevalente, le domande proposte dalla controparte verso l'Amministrazione, ovvero, negli stessi termini, accolgano le richieste dell'Ente confermando l'atto provinciale, ove oggetto di impugnazione.** **4.** Si considerano altresì "sentenze favorevoli" anche i provvedimenti che definiscono in rito la causa, producendo comunque l'effetto di caducare l'azione processuale promossa nei confronti della Provincia, dichiarandone la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità, la carenza di giurisdizione o il difetto di competenza, ovvero dichiarino l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, per perenzione, per abbandono a seguito di mancata comparizione, per cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse ovvero di legittimazione ad agire.
Art. 9 – Misura e criteri di riparto dei compensi professionali 1.I compensi professionali di avvocato spettano al legale che ha patrocinato la causa, nelle ipotesi di "sentenza favorevole" per come definita all'art. 8, previa verifica del rendimento individuale sulla base di specifici criteri quali il puntuale rispetto dei termini processuali da cui possano conseguire decadenze o preclusioni e, più in generale, effetti pregiudizievoli per l'attività defensionale; la cura nella predisposizione formale degli atti; la tempestività e la completezza del loro deposito telematico; la diligenza nel gestire le attività d'udienza con particolare riguardo alla idoneità delle verbalizzazioni e delle deduzioni istruttorie. 2. I compensi sono dovuti nelle misure sottospecificate: a) in presenza di provvedimento giurisdizionale contenente condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese legali, in misura pari a quella liquidata dal Giudice, di cui l'Avvocatura dovrà curare il recupero, attivando, all'occorrenza, le più idonee azioni coattive; b) in caso di accertata impossibilità di recupero della somma a carico della controparte soccombente, il compenso verrà riconosciuto nell'importo liquidato in sede giudiziale, ancorché inferiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera c); c) in caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese di giudizio, ovvero senza formale statuizione al riguardo, nell'importo determinato in base alla tariffa forense in vigore al momento della conclusione della vertenza, secondo il parametro relativo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 50%; d) nei casi di transazione successiva a pronuncia favorevole, fermo restando il compenso maturato per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo, in misura pari al 50% del valore medio della tabella parametrica forense riguardante la fase decisionale della lite; e) in caso di mandato plurimo, il compenso verrà suddiviso in misura uguale tra i due o più legali patrocinanti, in quanto parti, a pari titolo ed impegno, del così costituito collegio difensivo; f) nei casi di rappresentanza e difesa congiunta con professionista esterno, in misura pari a quella spettante ai sensi dei capoversi precedenti, ridotta ulteriormente del 50%; sono esclusi dalla fattispecie i casi di mera domiciliazione presso lo studio di avvocato appartenente a diverso distretto giudiziario; g) nei casi in cui la rappresentanza e la difesa siano terminate per qualunque motivo prima della conclusione con esito favorevole della causa patrocinata, in misura pari a quella di cui alle lettere	**Art. 9 – Misura dei compensi professionali** 1. I compensi professionali di avvocato **sono attribuiti** al legale che ha patrocinato la causa, nelle ipotesi di "sentenza favorevole" per come definita all'art. 8, previa verifica del rendimento individuale sulla base di specifici criteri, **definiti in sede di contrattazione decentrata**, quali**, ad esempio,** il puntuale rispetto dei termini processuali da cui possano conseguire decadenze o preclusioni e, più in generale, effetti pregiudizievoli per l'attività defensionale; la cura nella predisposizione formale degli atti; la tempestività e la completezza del loro deposito telematico; la diligenza nel gestire le attività d'udienza con particolare riguardo alla idoneità delle verbalizzazioni e delle deduzioni istruttorie. 2. I compensi sono dovuti nelle misure sottospecificate: a) in presenza di provvedimento giurisdizionale contenente condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese legali, in misura pari a quella liquidata dal Giudice, di cui l'Avvocatura dovrà curare il recupero, attivando, all'occorrenza, le più idonee azioni coattive; b) in caso di accertata impossibilità di recupero della somma, **per qualunque ragione,** il compenso verrà riconosciuto nell'importo liquidato in sede giudiziale, ancorché inferiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera c); c) in caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese di giudizio, ovvero senza formale statuizione al riguardo, nell'importo determinato in base alla tariffa forense in vigore al momento della conclusione della vertenza, secondo il parametro relativo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 50%; d) nei casi di transazione successiva a pronuncia favorevole, fermo restando il compenso maturato per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo, in misura pari al 50% del valore medio della tabella parametrica forense riguardante la fase decisionale della lite; e) in caso di mandato plurimo, il compenso verrà suddiviso **in quote uguali** tra i due o più legali patrocinanti, in quanto parti, a pari titolo ed impegno, del così costituito collegio difensivo; f) nei casi di rappresentanza e difesa congiunta con professionista esterno, in misura pari a quella spettante ai sensi dei capoversi precedenti, ridotta ulteriormente del 50%; sono esclusi dalla fattispecie i casi di mera domiciliazione presso lo studio di avvocato appartenente a diverso distretto giudiziario; g) nei casi in cui la rappresentanza e la difesa siano terminate per qualunque motivo prima della conclusione con esito

precedenti, in relazione all'attività riguardante le fasi effettivamente curate dall'avvocato fino alla cessazione del suo mandato.	favorevole della causa patrocinata, in misura pari a quella di cui alle lettere precedenti, in relazione all'attività riguardante le fasi effettivamente curate dall'avvocato fino alla cessazione del suo mandato.
3.I compensi di cui al precedente comma, lettere b) e c) sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 208 legge 266/2005, mentre quelli di cui alla lettera a) vanno recuperati al lordo di detti oneri (in quanto voce accessoria dovuta ex lege in modo automatico in caso di liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente); sono invece a carico del bilancio dell'ente gli oneri fiscali a titolo di IRAP.	**3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma precedente, al momento in cui si verifichi, per qualunque ragione, la cessazione del rapporto di lavoro di un legale dell'Avvocatura provinciale, questi avrà diritto a percepire tutti i compensi maturati fino a tale data per l'attività professionale svolta, anche in relazione alle cause che dovessero concludersi favorevolmente in epoca successiva.**
4. I compensi professionali di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo del singolo avvocato e concorrono a determinare l'importo da computare per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 90/2014, conv. in legge 114/2014. Le somme eventualmente eccedenti sono riversate nel bilancio provinciale.	**4. I compensi di cui al comma 2, lettere b) e c) verranno esposti al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 208 legge 266/2005, oneri, viceversa, da recuperare a carico della controparte nei casi di cui alla lettera a); sono invece a carico del bilancio dell'ente gli oneri fiscali a titolo di IRAP.**
5.Per la quantificazione dello stanziamento necessario a fare fronte ai compensi professionali per pronunce favorevoli a spese compensate, ivi inclusi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, si tiene conto dell'importo a tale titolo mediamente dovuto in base al contenzioso dell'ultimo quinquennio, a valere quale dato teorico, necessario a quantificare l'effettivo compenso di spettanza giuridica degli avvocati, fermo restando il limite, di natura esclusivamente finanziaria, di cui all'art.9, comma 6 del D.L. 90/2014 conv. in legge 114/2014. Di conseguenza il compenso maturato in misura superiore allo stanziamento finanziario di ciascun anno, ove non potesse essere liquidato con le risorse stanziate per quell'anno, sarà corrisposto con le risorse del primo esercizio utile successivo.	**5.** I compensi professionali, al netto degli oneri riflessi, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo del singolo avvocato e concorrono a determinare l'importo da computare per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 90/2014, conv. in legge 114/2014. Le somme eventualmente eccedenti sono riversate nel bilancio provinciale. **6.** Per la quantificazione dello stanziamento necessario a fare fronte ai compensi professionali per pronunce favorevoli a spese compensate, ivi inclusi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, si tiene conto dell'importo a tale titolo mediamente dovuto in base al contenzioso dell'ultimo quinquennio, a valere quale dato teorico, necessario a quantificare l'effettivo compenso di spettanza giuridica degli avvocati, fermo restando il limite, di natura esclusivamente finanziaria, di cui all'art.9, comma 6 del D.L. 90/2014 conv. in legge 114/2014. Di conseguenza il compenso maturato in misura superiore allo stanziamento finanziario di ciascun anno, ove non potesse essere liquidato con le risorse stanziate per quell'anno, sarà corrisposto con le risorse del primo esercizio utile successivo.
Art. 10 - Liquidazione dei compensi 1.Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio favorevole secondo le previsioni di cui all'art. 8, l'Avvocato patrocinante espone il compenso spettantegli in apposita notula redatta in conformità alla Tariffa Professionale Forense in vigore in quel momento, che sottopone al visto dirigenziale.	**Art. 10 - Liquidazione dei compensi** **1. Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio favorevole secondo le previsioni di cui all'art. 8, l'Avvocato patrocinante espone il compenso spettantegli in apposita notula redatta in conformità alla Tariffa Professionale Forense in vigore in quel momento.**
2.La notula deve contenere i riferimenti alla vertenza patrocinata, quali l'oggetto del contendere, l'Autorità Giudiziaria adita, il numero di ruolo generale, la data del provvedimento, il valore della causa.	2. La notula deve contenere i riferimenti alla vertenza patrocinata, quali l'oggetto del contendere, l'Autorità Giudiziaria adita, il numero di ruolo generale, la data del provvedimento, il valore della causa.
3.Il Dirigente, acquisito il fascicolo relativo alla pratica, verifica il rendimento individuale sulla base di specifici criteri quali: il puntuale rispetto dei termini processuali da cui possano conseguire decadenze o preclusioni e, più in generale, effetti pregiudizievoli per l'attività defensionale; la cura della predisposizione formale	3. Il Dirigente, acquisito il fascicolo relativo alla pratica, verifica il rendimento individuale sulla base di specifici criteri quali: il puntuale rispetto dei termini processuali da cui possano conseguire decadenze o preclusioni e, più in generale, effetti pregiudizievoli per l'attività defensionale; la cura della

degli atti e della tempestività e completezza del loro deposito telematico; la diligenza nel gestire le attività d'udienza con particolare riguardo alla completezza delle verbalizzazioni e delle deduzioni istruttorie; 4.Predispone quindi determinazione con la quale, dato atto della regolarità della nota pro forma e della rispondenza dell'attività descritta a quella effettivamente resa dal patrocinante, conferma la spettanza del compenso esposto e ne verifica altresì la riconducibilità alla capienza dello stanziamento fissato dall'Ente. 5.La determinazione dirigenziale, con l'allegata notula, viene quindi trasmessa alla struttura provinciale competente in materia di gestione del risorse umane, producendo in tal modo effetto ricognitorio da parte dell'Amministrazione del compenso maturato. 6.Il pagamento dell'importo spettante viene curato dall'Ufficio trattamento economico alla prima scadenza utile.	predisposizione formale degli atti e della tempestività e completezza del loro deposito telematico; la diligenza nel gestire le attività d'udienza con particolare riguardo alla completezza delle verbalizzazioni e delle deduzioni istruttorie; **4. Predispone quindi nota riepilogativa con la quale, dato atto della regolarità della parcella pro forma e della rispondenza dell'attività descritta a quella effettivamente resa dal patrocinante, conferma la spettanza del compenso esposto.** **5. Qualora l'attività professionale oggetto di verifica sia stata svolta dal Dirigente, la nota riepilogativa e le relative attestazioni saranno predisposte da Funzionario Avvocato incaricato di P.O. a ciò appositamente preposto.** **6. La nota riepilogativa, con le allegate notule, viene quindi trasmessa alla struttura provinciale competente in materia di gestione del risorse umane, producendo in tal modo effetto ricognitorio da parte dell'Amministrazione del compenso maturato.** **7.** Il pagamento dell'importo spettante viene curato dall'Ufficio trattamento economico alla prima scadenza utile.
Art. 11 - Incarichi ad avvocati esterni 1.La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente possono essere conferite ad avvocati esterni nei casi in cui la particolare materia del contendere involga conoscenze specialistiche non possesso dei legali interni, ovvero ci si trovi in presenza di fattispecie per la peculiarità delle quali risulti inopportuna od incompatibile la difesa da parte di questi ultimi. 2.Per le stesse ragioni di cui al comma precedente potranno essere affidati incarichi esterni di consulenza richiedenti lo studio di specifiche questioni e/o la stesura di pareri. 3.Gli incarichi esterni, previa espressione di apposita linea di indirizzo autorizzativa da parte del Presidente, sono affidati dal Dirigente dell'Avvocatura, mediante espletamento della prescritta procedura di individuazione del professionista, ai sensi della normativa vigente. 4.Esulano dalle disposizioni precedenti gli incarichi di mera domiciliazione, che rientrano tra le competenze organizzative in capo al Dirigente dell'Avvocatura.	**Art. 11 - Incarichi ad avvocati esterni** 1. La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente possono essere conferite in via esclusiva ad avvocati esterni nei casi in cui la particolare materia del contendere involga conoscenze specialistiche non in possesso dei legali interni, ovvero ci si trovi in presenza di fattispecie per la peculiarità delle quali risulti inopportuna od incompatibile la difesa da parte di questi ultimi. 2. Per le stesse ragioni di cui al comma precedente potranno essere affidati incarichi esterni di consulenza richiedenti lo studio di specifiche questioni e/o la stesura di pareri. 3. Gli incarichi esterni, previa espressione **di indirizzo autorizzativo** da parte del Presidente, sono affidati dal Dirigente dell'Avvocatura **al professionista individuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente**. 4. Esulano dalle disposizioni precedenti gli incarichi **motivati da prevalenti esigenze di domiciliazione,** che rientrano tra le competenze organizzative in capo al Dirigente dell'Avvocatura.
Art. 12 - Diritto di accesso 1. Ai sensi della legge n. 241/1990 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti. 2. I pareri resi dai legali, sia interni che esterni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale od anche meramente amministrativo, quale quello avviato con ricorso)	**Art. 12 - Diritto di accesso** 1. Ai sensi della legge n. 241/1990 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti. 2. I pareri resi dai legali, sia interni che esterni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso **(giudiziario, arbitrale od anche meramente amministrativo), ivi inclusa la fase ad esso stragiudiziale, preventiva e/o successiva.**
Art. 16 – Entrata in vigore 1.Il presente regolamento, fermi restando gli effetti di convalida e/o sanatoria dei rapporti pregressi, già prodottisi con l'introduzione del regolamento approvato con decreto presidenziale n. 145 del 6 luglio 2018, entrerà in vigore con decorrenza dall'1 gennaio 2020, a valere per tutte le cause a tale data non ancora concluse.	**Art. 16 – Entrata in vigore** **1.Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.**

DATO ATTO CHE

- è stato espresso, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
- la suddetta documentazione risulta allegata agli atti;

RITENUTO

altresì, in forza delle attribuzioni derivanti dallo Statuto Provinciale e dalle norme legislative vigenti, di provvedere in merito

DECRETA

APPROVARE il Regolamento dell' Avvocatura Provinciale così come modificato nella tavola sinottica di cui in premessa come risultante nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DARE ATTO che il presente Regolamento non comporta maggiori oneri per il Bilancio dell'Ente;

TRASMETTERE copia del Regolamento alle seguenti strutture:

- Direzione Affari Istituzionali Risorse Finanziarie e Strumentali
- Servizio Organizzazione
- Servizio Trattamento Economico

per i connessi adempimenti di rispettiva competenza;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Presidente della Provincia

F.to Gianfranco Lorenzo BALDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio con n. 1934 del 03-12-2021

dal 03-12-2021
al 17-12-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gian Alfredo De Regibus